

DELIBERA N. 170/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) IN PERSONA DELL'ONOREVOLE
LORENZO CESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EUROPEA DI
EDIZIONI S.P.A, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
(IL GIORNALE – EDIZIONE DEL 17 FEBBRAIO 2013)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO l’esposto presentato in data 19 febbraio 2013 (prot. n. 9712) dal soggetto politico UDC, in persona dell’onorevole Lorenzo Cesa, con il quale è stata segnalata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte del quotidiano Il Giornale (Società Europea di edizioni S.p.A.) asseritamente realizzatasi nell’ambito di un articolo intitolato “- 7 giorni al voto. Cosa dicono i sondaggi”, pubblicato il 17 febbraio 2013. In particolare, il segnalante lamenta l’elusione del divieto di cui al combinato disposto dell’art. 8 della legge n. 28/2000 e dell’art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, da parte del citato articolo di stampa;

VISTA la richiesta di osservazioni e controdeduzioni trasmessa dall’Autorità alla Società Europea di edizioni S.p.A in data 19 febbraio 2013 (prot. n. 9747) in merito al citato esposto;

CONSIDERATO che nel termine di ventiquattro ore decorrenti dal ricevimento della richiesta, di cui all’art. 10 della legge n. 28/2000, la Società editrice non ha fatto pervenire alcuna memoria;

CONSIDERATO che la competenza dell’Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l’Autorità “*verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare*” e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall’articolo 8, comma 2, della legge 28/2000, secondo il quale “*l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1*”, e che tale disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui la delibera n. 666/12/CONS espressamente rinvia;

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l'articolo 7 comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che “ *Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.*”;

CONSIDERATO che il quotidiano Il Giornale, edizione del 17 febbraio 2013, ha pubblicato in prima pagina un articolo dal titolo: “*- 7 giorni al voto. Cosa dicono i sondaggi Monti crolla, Pd fermo, centrodestra in crescita*”. Nel corpo dell'articolo, pur non essendo citati dati percentuali di sondaggi, la situazione viene così descritta “ *Comunque, a una settimana dal voto, la situazione sta più o meno così. Al Nord l'asse Pdl-Lega tiene bene, troppo bene.....Monti, come detto, è messo male, malissimo . I suoi due soci, Casini e Fini, insieme valgono più o meno come il partito di Storace.....Monti sta scivolando sotto soglie che mettono a rischio di mancata elezione la sua pattuglia di senatori.....Bersani è come lo vedete. Paralizzato. Nelle rilevazioni l'encefalogramma del partito è piatto....Berlusconi parla di sorpasso avvenuto....E veniamo a Grillo, il presunto trionfatore....Partita aperta quindi..*”;

CONSIDERATO che l'articolo oggetto di segnalazione, pur non riportando percentuali di sondaggi, descrive l'andamento delle intenzioni di voto degli elettori quale risultante da sondaggi cui il titolo fa riferimento;

CONSIDERATO che la *ratio* del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall'art. 8 della legge 28/00, è quella di preservare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l'orientamento nell'imminenza del voto;

CONSIDERATO che l'articolo in questione riporta nel circuito dell'informazione notizie di sondaggi che, seppure possano lecitamente essere in possesso dei soggetti politici che li commissionano, per effetto del divieto di legge non possono essere resi pubblici , o comunque diffusi, alla generalità dei cittadini;

RITENUTO pertanto che la fattispecie oggetto di segnalazione sia elusiva del dettato normativo in quanto la condotta descritta realizza l'effetto che la norma primaria mira a prevenire;

RAVVISATA , per i motivi di cui sopra, la violazione dell' art. 8 della legge n. 28/00;

RILEVATO che a norma dell'articolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

Alla società Europea di Edizioni S.p.A., editrice del quotidiano Il Giornale, di pubblicare nella prima edizione utile un messaggio nel quale si dia atto dell'intervenuta violazione del divieto sancito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, facendo espresso riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere assicurato il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali proprie dell'articolo oggetto della violazione .

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci